

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. Testo unificato C. 3007 e abb. (Parere alla IX Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	152
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	155
Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato C. 762 e abb. (Parere alla XI Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	153
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	156
AVVERTENZA .....	154

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 13 aprile 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.*

##### **La seduta comincia alle 14.05.**

**Disposizioni in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009.**

**Testo unificato C. 3007 e abb.**

(Parere alla IX Commissione della Camera).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, recante disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Rife-

risce che il provvedimento prevede l'assegnazione al commissario straordinario per gli interventi urgenti conseguenti al disastro ferroviario di Viareggio della somma di dieci milioni di euro per speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime, nonché della somma di ulteriori dieci milioni di euro per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro. Rileva che il sindaco del comune di Viareggio, d'intesa con il commissario delegato, individua le famiglie delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto. Precisa che l'elargizione in favore dei famigliari delle vittime spetta anche ai soggetti diversi dai parenti, dagli affini e dal coniuge della vittima, se tali soggetti

risultano conviventi a carico della vittima stessa negli ultimi tre anni precedenti il disastro ferroviario e ai conviventi *more uxorio*. Osserva che le elargizioni ed i finanziamenti in questione sono esenti da ogni imposta e tassa e sono da considerare aggiuntive rispetto a qualsiasi altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto secondo la normativa vigente. Fa notare che la disciplina recata dalla proposta di legge è riconducibile alla materia « perequazione delle risorse finanziarie », di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Esprime quindi, a nome del suo gruppo, solidarietà ai familiari delle vittime del disastro ferroviario avvenuto in Val Venosta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo.**

**Nuovo testo unificato C. 762 e abb.**

(Parere alla XI Commissione della Camera).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Maurizio Saia, illustra i contenuti del provvedimento in esame, recante disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo,

dell'intrattenimento e dello svago. Osserva che il provvedimento è volto, in particolare, ad estendere alcune forme di tutela previdenziale e sociale ai lavoratori dello spettacolo, che ne sono attualmente sprovvisti. Rammenta che le diverse professionalità impegnate nel settore dello spettacolo lavorano attualmente senza adeguate tutele contrattuali e previdenziali, in quanto la normativa vigente in materia risulta inadeguata. Evidenzia che il provvedimento delinea l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione e gli infortuni sul lavoro ai lavoratori dello spettacolo che svolgono la propria attività in modo saltuario, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata, nonché l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione a tutto il personale artistico, teatrale e cinematografico. Sottolinea che il testo prefigura la predisposizione di un « foglio di ingaggio », teso a formalizzare i rapporti di lavoro per i lavoratori dello spettacolo, nonchè prevede gli agenti degli artisti di spettacolo quali figure professionali a cui affidarsi per la promozione e gestione della propria professionalità da parte dei lavoratori dello spettacolo. Il provvedimento, rileva, prescrive l'istituzione di un registro dei lavoratori e degli agenti dello spettacolo; con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione, del predetto registro. Ravvisa l'esigenza che sia prevista l'intesa con la Conferenza unificata nel quadro della procedura di attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento, con specifico riguardo alle previsioni di cui all'articolo 3, relative alla nuova figura professionale degli agenti degli artisti di spettacolo.

Il deputato Mario PEPE (PD) si associa alle considerazioni del relatore, proponendo che sia apposta al parere una specifica condizione tesa a prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata in sede di attuazione del provvedimento.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) evidenzia l'opportunità di coordinare i contenuti del provvedimento in titolo con le proposte di legge in corso di esame presso la VII Commissione, vertenti su analoga materia.

Davide CAPARINI, *presidente*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE CONSULTIVA

*Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 e abb. (Parere alla XI Commissione della Camera).*

ALLEGATO 1

**Disposizioni in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime  
del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009  
(Testo unificato C. 3007 e abb.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 3007 e abb., in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante « Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio »;

considerato che il provvedimento prevede l'assegnazione di risorse al commissario straordinario per gli interventi urgenti conseguenti al disastro ferroviario di Viareggio per speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime e per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro;

rilevato che la disciplina recata dal provvedimento appare riconducibile alla materia « perequazione delle risorse finanziarie », di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare all'articolo 1 che il completamento degli interventi di ricostruzione ed il finanziamento delle iniziative ivi richiamate debba avvenire d'intesa con gli enti locali interessati.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo (Nuovo testo unificato C. 762 e abb.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 762 e abb., in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante «Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago»;

considerato che il provvedimento contempla una serie di interventi volti, in particolare, ad estendere alcune forme di tutela previdenziale e sociale ai lavoratori dello spettacolo;

rilevato che il contenuto del provvedimento appare riconducibile alle materie di competenza esclusiva statale « sistema tributario e contabile dello Stato » e « previdenza sociale », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed o) della

Costituzione. Considerato altresì che con riferimento ai profili relativi alla disciplina dell'attività professionale assumono rilievo le materie di competenza legislativa concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, quali le « professioni » e la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali »;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

sia prevista l'intesa con la Conferenza unificata nel quadro della procedura di attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento, con specifico riguardo alle previsioni di cui all'articolo 3, relative alla nuova figura professionale degli agenti degli artisti di spettacolo.